

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	76
5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limita-

zione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi che la Commissione è

chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo che novella il cosiddetto Codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016). Esso reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE – inclusa nell'allegato B della medesima legge – relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti. Esso inoltre prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.

Ricorda altresì che la delega, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali della legge di delegazione europea, elenca alcuni principi e criteri direttivi specifici volti ad aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale, riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni, aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative.

Passa di seguito a dare conto in sintesi del contenuto del provvedimento rinviando per una disamina analitica alla documentazione predisposta dagli uffici.

Ricorda che lo schema di decreto in esame consta di sei articoli e di alcuni allegati, che modificano in più punti gli allegati alla Parte Quinta del Codice ambientale.

L'articolo 1 modifica in più punti il titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed

attività, al fine di attuare la direttiva e perseguire gli obiettivi indicati dai criteri di delega. Le disposizioni più rilevanti per il recepimento delle norme della direttiva sono contenute nel numero 3) della lettera g) dell'articolo 1, che inserisce nel testo del Codice il nuovo articolo 273-*bis* volto a disciplinare i medi impianti di combustione (vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW). Tale articolo disciplina infatti, le procedure autorizzative, i limiti di emissione, i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni, le regole per l'aggregazione degli impianti, nonché le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione. Ulteriori norme necessarie al recepimento della direttiva sono contenute nella lettera b), che recepisce le nuove definizioni. Di particolare rilevanza la definizione di « medio impianto di combustione », definito come impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW (inclusi i motori e le turbine a gas, come individuati nelle nuove definizioni).

Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, richiesti dai criteri di delega, l'articolo 1 introduce diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell'autorità competente (precisando che il gestore effettua il monitoraggio, mentre i controlli spettano all'autorità competente, salvo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisca anche la funzione di mezzo di accertamento), nonché quelle che sopprimono le norme ove si prevede l'emanazione di decreti ministeriali per l'integrazione e la modifica degli allegati e della disciplina di dettaglio (peraltro mai avvenuta). Ulteriori semplificazioni riguardano la gestione dei controlli riferiti agli impianti scarsamente rilevanti in termini emissivi.

Segnala, inoltre, le novità introdotte dalla lettera f) che, tra l'altro, estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e prolunga la durata di tali au-

torizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente). La stessa lettera, al numero 8), introduce un nuovo articolo del Codice (articolo 272-*bis*), che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Tali misure possono configurarsi, tra l'altro, secondo la norma, in valori limite di emissione (espressi in concentrazione) per le sostanze odorigene, nonché in prescrizioni impiantistiche e di specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche.

Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all'autorità competente (lettera *e*), n. 14), e lettera *n*)), per consentire di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l'aggiornamento del sistema delle sanzioni (operato dalla lettera *o*)), finalizzato all'incremento degli importi delle ammende oggi previste e a differenziare il sistema sanzionatorio previsto per l'inosservanza dei limiti di emissione da quello applicabile per la violazione delle prescrizioni.

L'articolo 2 modifica i Titoli II e III della Parte Quinta del Codice, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili. Si prevede che il produttore di impianti termici civili provveda all'attestazione, per ciascun modello prodotto, della conformità alle caratteristiche tecniche previste e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione, che deve risultare da apposite prove. Le novelle all'articolo 283 del Codice sono volte a introdurre le nuove definizioni di « medio impianto termico civile » e di « autorità competente » (lettera *b*). Specifiche innovazioni riguardano le autorizzazioni e le registrazioni introducendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, che prevedono: che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo; che i medi impianti termici civili messi in

esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo, a tal fine disciplinando i relativi adempimenti; che ciascuna autorità competente è tenuta a curare un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, effettuando o negando l'iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti (lettera *c*). Le modifiche introdotte dalla lettera *e*) riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti di emissione ed intervengono, tra l'altro, nella disciplina dei controlli annuali dei valori di emissione svolti dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, nonché introducono una procedura da seguire nei casi di accertata non conformità dei valori. Ulteriori disposizioni sono volte a novellare l'articolo 288 del Codice, relativo alle sanzioni e ai controlli, anche al fine di estendere le sanzioni ai produttori di impianti termici civili e introducendo una sanzione per il responsabile dell'esercizio che non rispetta gli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità. Attraverso una modifica all'articolo 294 del Codice in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione, si prevede, tra l'altro, che gli impianti siano dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (lettera *h*).

L'articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla Parte Quinta del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento 1272/2008, cd. regolamento CLP, che ha sostituito la precedente classificazione dettata dalla direttiva 67/548/CEE e basata sulle frasi di rischio specifiche « R »). È, altresì, modificata, la Parte III, in cui sono riportati i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti per alcune tipologie di impianti. Il comma 2 detta norme per l'applicazione dei nuovi valori limite di emissione prevedendo che si applichino agli impianti installati dal 20 dicembre 2018 e, a partire dal 1° gennaio 2025, in

caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018. I commi 3 e 4 disciplinano gli adempimenti necessari per l'adeguamento ai nuovi valori limite di emissione. Ulteriori modifiche all'Allegato I sono volte ad elencare gli elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva (nuova parte IV-*bis*).

L'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto modifica l'allegato IV, parte I, alla Parte quinta del Codice ambientale, dedicato ad attività e impianti con trascurabili emissioni in atmosfera per i quali non è richiesta l'autorizzazione, per lo più incidendo sulle attività esentate dall'autorizzazione. Il comma 2 modifica l'allegato VI della Parte quinta, (lettera *a*) recante i criteri per i controlli e il monitoraggio delle emissioni. Il comma integra, tra l'altro, il contenuto dell'allegato con una nuova disciplina applicabile agli impianti di combustione medi (nuovi paragrafo 5-*bis* e appendice 4-*bis*). Il comma 3 sostituisce la parte III dell'allegato IX relativa ai valori di emissione degli impianti termici civili. Il nuovo allegato integra la disciplina vigente con alcune disposizioni specifiche sugli impianti medi. Il comma 4 modifica la parte I dell'allegato V alla Parte quinta relativa alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, nonché sostituisce la parte II dello stesso allegato relativa alle emissioni derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017, e detta disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, in seguito alla data di entrata in vigore del decreto, utilizzano sostanze o miscele pericolose (ai sensi del regolamento CLP). In tal caso, viene imposto al gestore di presentare all'autorità competente, entro tre anni da tale data, una domanda di autorizzazione ordinaria alle

emissioni in atmosfera (ai sensi dell'articolo 269 del Codice), in luogo dell'autorizzazione di carattere generale. Qualora il gestore non provveda, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che si svolgerà nel corso dell'esame in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 settembre, a condizione che sul provvedimento si sia espressa la Conferenza unificata, propone che, in considerazione della complessità della materia, il seguito dell'esame venga rinviato alla giornata del 26 settembre, per consentire al relatore e ai colleghi di valutare il contenuto dello schema di decreto, individuando eventuali osservazioni o rilievi critici.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, si esprime in senso favorevole sulla proposta del presidente, sollecitando i colleghi a sottoporli le eventuali indicazioni anche prima della data fissata per il prosieguo dell'esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatato l'assenso alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame a martedì 26 settembre prossimo.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta, considerato che per la fase transitoria è prevista la proroga del sistema attualmente vigente, in attesa che il Sistri entri in esercizio.

5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, evidenzia che si sarebbe aspettato,

oltre alla disanima delle azioni messe in campo a tutela della salute pubblica, anche la condivisione di informazioni puntuali sullo stato della situazione. Pertanto chiede che una volta concluse le analisi citate, sia cura del Ministero competente rendere disponibili i dati riscontrati, in modo da rispondere alle preoccupazioni degli abitanti della zona.

5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato.

Florian KRONBICHLER (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Florian KRONBICHLER (MDP) nel ringraziare la sottosegretaria ritiene che la risposta fornita consenta di mantenere viva la speranza che l'Italia si esprima in senso contrario all'utilizzo dei prodotti a base di glifosato, considerato che al momento non è stata assunta alcuna decisione.

5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) evidenzia come le azioni messe in campo dal Ministero competente non si siano dimostrate sufficienti, considerato che i roghi in impianti di gestione dei rifiuti – finalizzati a danneggiare i soggetti che operano correttamente o a cancellare l'evidenza di cattive gestioni – hanno subito un deciso incremento negli ultimi tempi, passando da 26 episodi nel 2015 ad un

centinaio nel 2016, a oltre 80 fino a questo momento nel 2017. Segnala altresì che la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, oltre ad evidenziare una notevole carenza impiantistica a livello nazionale e un'inversione di rotta nel traffico di rifiuti che sempre più seguono la direttrice sud-nord, sottolinea come anche i rifiuti urbani, oltre a quelli speciali, siano diventati oggetti di « business » nelle mani dei pochi imprenditori che hanno gli strumenti e le capacità per operare nel settore. Nello stigmatizzare il fatto che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente limitino, per lo più per carenza di risorse finanziarie, i controlli sull'adeguatezza degli impianti alla sola fase di autorizzazione, sollecita la massima attenzione sul fenomeno, che tra l'altro mette gravemente a rischio la salute dei cittadini.

5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel ringraziare la sottosegretaria, si riserva di valutare con attenzione le informazioni contenute nella risposta, sollecitando un'intensificazione delle attività di contrasto al fenomeno delle discariche abusive, nell'area del Parco nazionale del Vesuvio e nel resto del territorio nazionale.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto BIANCARDI, *componente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, le deputate Raffaella MARIANI (PD) e Federica DAGA (M5S).

Alberto BIANCARDI, *componente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico*, e Lorenzo BARDELLI, *capo della direzione Sistemi idrici dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, il Ministero dell'ambiente svolge da tempo un'attività di monitoraggio sul sistema SISTRI e considerato che allo stato non appare possibile definire la procedura nei tempi programmati, tenuto conto delle vicende giudiziarie in corso che hanno richiesto una complessa consulenza tecnica, si rendono opportune azioni volte a garantire la funzionalità del sistema stesso.

Al riguardo, il Ministero sarà chiamato ad assicurare la definizione delle più efficaci disposizioni transitorie volte a tutelare l'ambiente e le imprese e sta già valutando di prevedere un opportuno e adeguato periodo di proroga del regime attualmente vigente.

In particolare, al fine di consentire al nuovo concessionario del SISTRI l'esple-

tamento delle attività oggetto di affidamento e garantire al contempo la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, si renderebbe necessaria una proroga degli effetti del contratto stipulato con la Società Selex Se-Ma in liquidazione fino alla data del subentro del nuovo concessionario. Infatti, l'estensione della durata del contratto garantirebbe la prosecuzione del sistema SISTRI da parte dell'attuale gestore, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità ad opera del nuovo concessionario.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicurano gli On.li Interroganti che il Ministero continuerà a tenersi informato e che svolgerà le proprie attività mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione temperando.

ALLEGATO 2

5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche evidenziate, si fa presente che il Ministero dell'Ambiente ha prontamente chiesto alle Amministrazioni territorialmente competenti, tra i quali Arpa Lazio, nonché agli Enti e Istituti scientifici nazionali e locali, di relazionare in merito agli accertamenti e interventi effettuati nell'area interessata.

Secondo quanto riferito dall'Arpa – Sezione Provinciale di Frosinone, in data 8 settembre 2017 il personale addetto è intervenuto e ha campionato sia le acque del fiume in diversi punti, sia le acque provenienti da un collettore che si riversava nel fiume stesso. Le analisi dei campioni sono ancora in corso. In data 12 settembre 2017 il personale di Arpa Lazio si è recato nuovamente nell'area interes-

sata ed ha prelevato ulteriori campioni delle acque fluviali, i quali sono ancora in fase di analisi.

Con riferimento al Decreto del 4 agosto 2017 richiamato dagli On.li Interroganti, occorre precisare che lo stesso riguarda l'approvazione del documento contenente le « Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco ».

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che non appena saranno acquisiti tutti gli elementi necessari e definite le procedure di accertamento ancora in corso, verranno tempestivamente adottate le misure idonee ad assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

ALLEGATO 3

5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, come è noto, nel 2016 l'Italia espresse una posizione non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione a livello europeo del Glifosato nell'ambito delle votazioni svoltesi presso il Comitato permanente della Commissione europea. La stessa Commissione ha stabilito, comunque, di rinnovare l'autorizzazione fino al dicembre 2017, fissando alcune prescrizioni con il regolamento 2016/1313. Conseguentemente, il Ministero della salute, con il decreto 9 agosto 2016, ha previsto l'esclusione dell'impiego di prodotti a base di Glifosato nelle aree verdi frequentate dalla popolazione ed ha stabilito specifiche misure di mitigazione del rischio per gli impieghi sulle colture agricole.

Il 13 giugno 2017 si è tenuto presso il Parlamento Europeo un dibattito nel quale è stato richiamato, tra l'altro, il fatto che i risultati delle prove sperimentali forniti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) avevano smentito le conclusioni a cui era giunta, nel 2015, l'Agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'ultima aveva infatti classificato il Glifosato come pro-

babile cancerogeno per l'uomo, mentre l'ECHA è giunta, invece, nel marzo scorso alla conclusione che il Glifosato non debba essere classificato come probabile cancerogeno.

La Commissione europea ha predisposto una bozza del regolamento per il rinnovo della sostanza attiva Glifosate a 10 anni anziché 15, con una serie di misure di mitigazione del rischio che richiamano il regolamento 1313/2016. Tale proposta è stata oggetto di confronto nel corso della riunione del Comitato permanente tenutasi il 19-20 luglio scorso a Bruxelles, nella quale, tuttavia, non si è raggiunta una posizione comune tra gli Stati membri ed è stata rinviata la discussione e la possibile votazione sul rinnovo dell'autorizzazione alla prossima riunione che potrebbe svolgersi a fine settembre o, al più tardi, ad inizio ottobre 2017. Al riguardo, si fa presente che la posizione di voto sulla proposta non è stata ancora definita tra le Amministrazioni competenti, ma la stessa verrà, comunque, composta in modo coordinato, allo scopo di bilanciare adeguatamente i diversi profili di tutela da assicurare.

ALLEGATO 4

5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste occorre evidenziare che, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana relativamente agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, la normativa italiana riguardante il rilascio dei titoli autorizzativi stabilisce tutte le misure e le procedure da mettere in atto al fine di prevenire o ridurre gli effetti negativi delle suddette attività. Tale disciplina prevede, in particolare, tassative limitazioni sui quantitativi di rifiuti, che possono essere verificati dalle autorità competenti mediante il riscontro dei registri di carico e scarico, nonché sui tempi massimi di stoccaggio degli stessi. Si ricorda, inoltre, che ai sensi del D.lgs. 152 del 2006, le Province provvedono, anche mediante la stipula di convenzioni con organismi pubblici, ivi comprese le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ad effettuare il controllo periodico di tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni ambientali.

Con specifico riferimento alle ipotesi di incendi dolosi presso gli impianti, come già evidenziato in altre occasioni, il Ministero della giustizia ha segnalato, peraltro, che, al fine di vagliare l'efficacia delle riforme attuate in materia di reati ambientali, è stata istituita, presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia, apposita struttura di monitoraggio.

Si rileva infine che, per quanto attiene agli aspetti relativi alle misure per limitare la presenza di impianti in prossimità dei centri abitati, il Ministero dell'ambiente ha già avviato l'istruttoria finalizzata all'emanazione, ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera *p*) del D.lgs. 152/2006, del decreto recante l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicurano gli On.li Interroganti che il Ministero continuerà a mantenere alto il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 5

5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste si fa presente, in via preliminare, che a seguito della declassificazione di alcuni SIN, tra cui il SIN Litorale Vesuviano, avvenuta nel 2013, le competenze « per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica » sono trasferite alle Regioni. Tale aspetto è stato regolamentato nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, approvate nel 2016 e pubblicate sul BURC n. 55/2016. Nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2017, secondo quanto riferito dall'Ente Parco, i siti di microdiscarica censiti ed interessati da fenomeni di incendio doloso sono 52 per un totale di 91 episodi di abbruciatura rifiuti.

Per quanto riguarda i siti presenti nel Parco, identificati dalle Autorità competenti per lo stoccaggio di rifiuti nel corso delle diverse emergenze succedutesi nella Regione, l'Ente Parco ha fatto presente in particolare che, per quanto riguarda le balle di CDR dell'emergenza 2003 presenti presso la ex cava « Ammendola Formisano » in Ercolano, le operazioni di rimozione e bonifica sono terminate il 31

gennaio 2014. Per quel che attiene le balle di CDR dell'emergenza 2003 presso la ex cava in Terzigno, le operazioni di rimozione e bonifica sono terminate il 2 ottobre 2015. Nel 2013 è stato, inoltre, approvato il progetto per la rimozione, lo smaltimento, il recupero e la bonifica della ex cava « Ranieri » nel Comune di Terzigno e gli interventi hanno avuto inizio il 24 maggio 2017. Tra i siti censiti rientrano anche, secondo quanto riferito dalla Regione Campania, n. 3 discariche private. Queste ultime sono state chiuse da tempo ed inserite nell'ambito dell'Accordo di Programma del Litorale Vesuviano sottoscritto dalla Regione Campania e il Ministero dell'ambiente che prevede l'esecuzione dei piani di caratterizzazione già redatti dall'ARPA Campania nel 2008/2009, che dovranno essere aggiornati prima della gara di appalto.

Il Ministero dell'ambiente si è, peraltro, attivato presso le competenti Autorità, al fine di verificare lo stato del censimento dei casi di gestione di rifiuti in difformità alla norma e attuare le azioni di propria competenza in tema di danno ambientale.